



COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

COPIA

SETTORE
GESTIONE
RISORSE, PROGRAMMAZIONE-CTRL

N. 278 del Registro generale

DETERMINAZIONE
DEL 04-04-2022 N.44

Oggetto: Estensione incarico organo monocratico per il controllo analogo società partecipate. CIG Z6D2B863A8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che il Comune di Pontina detiene il 100% delle quote di partecipazione della società TRA.SCO. Pontina Srl;

CONSIDERATO che il controllo analogo sulle società partecipate dall'Ente costituisce una delle condizioni che sulla base dell'orientamento normativo comunitario legittima l'Ente stesso a procedere con l'affidamento in house di servizi pubblici a rilevanza economica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08/05/2017 che ha approvato il Regolamento per il controllo analogo della Società comunale TRA.SCO Pontinia Srl che gestisce i servizi pubblici locali affidati dal Comune con l'istituto in - house providing o producono o forniscono beni e servizi strumentali all'attività dell'Ente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12-03-2020 con la quale, a seguito di indagine di mercato finalizzata al conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, si affidava al Dott. Giancarlo Marafini C.F.MRFGCR61T05E472O l'incarico quale organo monocratico per il controllo analogo della Società comunale TRA.SCO Pontinia srl, per un biennio a decorrere dalla data del predetto atto;

CONSIDERATO che nel predetto atto è stato previsto un compenso lordo forfettario di € 6.000,00 per l'intera durata dell'incarico (2 anni);

CONSIDERATO che il suddetto incarico è scaduto in data 12/03/2022 e che, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del professionista, occorre garantire lo svolgimento dell'attività di controllo analogo;

CONSIDERATO che sulla base del Dlgs. 50/2016 art. 63 comma 5 è possibile utilizzare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e che tale

procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi;

VISTA la deliberazione n. 34/2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con le quali l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.), nei soli, limitati eccezionali casi, in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente

ATTESO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del contratto di affidamento in essere, come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – voce A42 nella quale si riporta *“Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

VISTO l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali, e che, nelle more dell'approvazione, sono autorizzati all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in G.U. n. 309 del 30/12/2021, con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2022 e che, nelle more dell'approvazione, gli Enti Locali sono autorizzati all'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO l'articolo 163 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti*

;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale i Responsabili di Settore, già assegnatari delle risorse contenute nel PEG 2021, sono stati autorizzati alla gestione delle spese in regime di esercizio provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 163 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2021;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 03/02/2022 con il quale la scrivente, dott.ssa Francesca Barbatì, è stata nominata titolare della posizione organizzativa del 2° Settore *“Bilancio, Economato, Contabilità e Tributi”*;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n.267/2000;

VISTO l'art. 107 del TUEL;

VISTO il D. Lgs 50/2016;

DETERMINA

1. DI CONFERMARE l'incarico al Dott. Giancarlo Marafini quale organo monocratico per il controllo analogo, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure atte all'individuazione di un nuovo professionista qualificato, quantificabile in mesi 3, quindi fino al 12/06/2022;

2. DI AVVIARE, nei tempi opportuni e prima della scadenza del *contratto ponte* suddetto, un indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lett. A), del decreto Legislativo n. 50/2016;

2. DI DARE ATTO che il Dott. Giancarlo Marafini svolgerà le sue attività secondo quanto stabilito con l'incarico giusta determinazione del Responsabile Finanziario n. 34 del 12.03.2020;

3. DI RICONOSCERE un compenso di complessivi € 750,00 lordi forfettari per 3 mesi, che saranno rapportati all'effettiva durata della prestazione qualora inferiore a 3 mesi;

4. DI REGISTRARE giuridicamente l'impegno di € 750,00 imputandolo sul CAP. 113/2 bilancio triennale 2021 - 2023 esercizio 2022;

5. DI PROCEDERE con la liquidazione delle attività a presentazione di regolare fattura ed a seguito di specifica relazione, report o altra documentazione conclusiva illustrativa delle attività effettuate e dei risultati emersi, da presentare al Responsabile del servizio.

6. DI DARE ATTO CHE:

- non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 così come introdotto dall'art. 1, c. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

- questa stazione appaltante provvederà all'assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dall'art.37 del D. Lgs. n.33/2013 nella apposita Sezione Amministrazione trasparente;

- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'Art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore
F.to Barbatì Francesca

VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 04-04-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune
dal 21-04-2022 al 06-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 490

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Barbati Francesca

Per Copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbati Francesca

Pontinia, li